

# PRESCRIZIONI 2018

## CACCIA TARDO AUTUNNALE AL CERVO E AL CAPRIOLO

### CACCIA SPECIALE ALLA VOLPE

### CACCIA INVERNALE AL CINGHIALE (mese di novembre)

artt. 26, 27, 28 e 67 RALCC

## CACCIA TARDO AUTUNNALE AL CERVO E AL CAPRIOLO

**GIORNI DI CACCIA:** la caccia tardo autunnale è permessa **sabato 17, domenica 18, mercoledì 21, sabato 24, domenica 25 e mercoledì 28 novembre, sabato 1, domenica 2, sabato 8, domenica 9, sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018.**

La partenza per le zone di caccia, con patente, fucile e munizioni, è permessa alla vigilia di un giorno di caccia dopo le ore 14.00.

**DISTRETTO DI CACCIA:** ogni cacciatore deve cacciare nel Distretto a lui assegnato fintanto che non è stato completato il piano di abbattimento. Quando la caccia nel suo Distretto è terminata, potrà cacciare **in altri Distretti** conformemente alle indicazioni dell'UCP (numero telefonico +41(0)79 407 49 29 o sito internet dell'UCP: [www.ti.ch/caccia](http://www.ti.ch/caccia)) sino a che gli abbattimenti saranno autorizzati.


**ORARI DI CACCIA:** gli orari sono fissati nel modo seguente:  
**novembre e dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 14.00.**

### CAPI CACCIABILI E NUMERO MASSIMO PER CACCIATORE:

**CERVO:**

- cerbiatti e femmine di 1.5 anni: numero illimitato;
- femmine adulte (vietata la cattura di cervi marcati con collari o con marche auricolari): 1 capo per cacciatore, inoltre 1 capo supplementare a condizione che in precedenza sia stato ucciso almeno un cerbiatto;
- maschio con palchi senza diramazioni (fusone) di lunghezza non superiore alle orecchie (fa stato il palco più corto): 1 capo per cacciatore.

**CAPRIOLO:** - piccolo dell'anno o femmina: 2 capi per cacciatore.



### ATTENZIONE!

Durante i mesi di novembre e dicembre gran parte dei maschi adulti di capriolo sono sprovvisti di corna, per cui vi invitiamo ad osservare attentamente le caratteristiche del selvatico prima di esplodere il colpo (vedi disegno sopra).

## **TERRITORIO PER LA CACCIA AL CERVO:**

Oltre alla separazione per Distretto, come gli scorsi anni è stata fatta un'ulteriore ripartizione in zone. La caccia si apre normalmente nei vari Distretti, in seguito a dipendenza delle catture all'interno di un Distretto la caccia potrà essere chiusa in una zona e rimanere aperta in un'altra. **Il cacciatore deve rimanere nel Distretto a lui assegnato fino alla sua chiusura totale (in tutte le zone del Distretto).**

**LEVENTINA:** la caccia è permessa solo al disotto dei **1'600 mslm** nel medesimo territorio indicato per la caccia alta, Valle Bedretto compresa (art. 44 lett. a) punto 3. lett. A) RALCC). Inoltre nella bandita federale del Campo Tencia nel territorio al disotto della strada che collega Dalpe a Gribbio e prosegue fino a Chironico.

**Zona 1:** territorio a nord del confine nord della bandita federale del Campo Tencia sulla sponda destra del fiume Ticino e rispettivamente a nord della Valle di Freggio sulla sponda sinistra.

**Zona 2:** territorio a sud del confine nord della bandita federale del Campo Tencia sulla sponda destra del fiume Ticino e rispettivamente a sud della Valle di Freggio sulla sponda sinistra.

**BLENIO:** in tutto il territorio del Distretto compresa la zona del piano (escluse le bandite totali e di caccia alta) al disotto dei **1'600 mslm**. Inoltre nella bandita federale della Greina all'interno del seguente confine: dall'incontro della val Agrasca con la strada che porta a Daigra segue la strada fino alla prima curva dopo Daigra. In linea retta raggiunge il fiume e risale sempre in linea retta fino alla quota dei 1'400 m/slm. Segue la quota in direzione sud fino al Monte Scalveid e quindi in linea retta al fiume Brenno del Luzzone. Segue il fiume fino ad incontrare il Brenno della Camadra che risale fino alla confluenza del riale Vall'Agrasca che risale fino al punto di partenza.

**Nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta a un'altezza minima di 2 metri dal suolo, è pertanto vietata la caccia di movimento.**

**Zona 1:** territorio a nord della Valle di Marolta (riale Fruda) sulla sponda destra del fiume Brenno e rispettivamente a nord della Val Crenn sulla sponda sinistra.

**Zona 2:** territorio a sud della Valle di Marolta (riale Fruda) sulla sponda destra del fiume Brenno e rispettivamente a sud della Val Crenn sulla sponda sinistra.

**RIVIERA:** la caccia è permessa al disotto dei **1'600 mslm**: in tutto il territorio del Distretto di Riviera (escluse le bandite di caccia), Claro compreso e nella parte del Distretto di Bellinzona situata sulla sponda destra del fiume Moesa.

Sulla sponda destra del fiume Ticino il confine di distretto tra Riviera e Bellinzona non segue quello politico ma il riale della Valle di Moleno.

**Nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta a un'altezza minima di 2 metri dal suolo, è pertanto vietata la caccia di movimento.**

**Zona 1:** territorio sulla sponda destra del fiume Ticino.

**Zona 2:** territorio sulla sponda sinistra del fiume Ticino.

**BELLINZONA:** la caccia è permessa (escluse le bandite totali e di caccia alta) al disotto dei **1'600 mslm** all'interno dei seguenti confini:

**Zona 1:** sponda destra del fiume Ticino: dal riale della Valle di Moleno fino al confine con il distretto di Locarno (Gudo-Cugnasco).

**Nella zona del piano a nord di Bellinzona la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta a un'altezza minima di 2 metri dal suolo, è pertanto vietata la caccia di movimento.**

**Zona 2:** sponda sinistra dei fiumi Moesa e Ticino: territorio del Distretto di Bellinzona, come indicato per la caccia alta (art. 44 lett. a) punto 3. lett. D) RALCC);

**LOCARNO:** la caccia è permessa al disotto dei **1'600 mslm** come indicato per la caccia alta (art. 44 lett. a) punto 3. lett. E) RALCC).

**Zona 1:** territorio del Distretto di Locarno sulla sponda destra del fiume Ticino e del Lago Verbano fino alla foce del fiume Maggia (sponda sinistra del fiume Maggia).

**Zona 2:** territorio del Distretto di Locarno sulla sponda destra del fiume Maggia.

**Zona 3:** territorio del comune di Gambarogno.

**VALLEMAGGIA:** in tutto il territorio del Distretto (escluse le bandite totali e di caccia alta, ad eccezione della bandita no. 42 Lodano-Maggia) al disotto dei **1'600 mslm**.

**Zona 1:** territorio dei comuni di Avegno, Gordevio e Maggia.

**Zona 2:** territorio del comune di Cevio e Val Rovana (comuni di Linescio, Cerentino, Campo VM e Bosco Gurin).

**Zona 3:** territorio del comune di Lavizzara.

**LUGANO:** la caccia è permessa al disotto dei **1'300 mslm** nel medesimo territorio indicato per la caccia alta (art. 44 lett. a) punto 3. lett. F) RALCC).

**Zona 1:** territorio sulla sponda destra del fiume Vedeggio.

**Zona 2:** territorio sulla sponda sinistra del fiume Vedeggio.

**Zona 3:** territorio a sud del ponte-diga di Melide, a sinistra dell'autostrada (escluso Brusino Arsizio), comprendente il territorio che va dalle Cantine di Gandria sino a Rovio (confine distrettuale).

**MENDRISIO:** nel medesimo territorio indicato per la caccia alta (art. 44 lett. a) punto 3. lett. G) RALCC) inoltre sul territorio di Brusino Arsizio.

### **TERRITORIO PER LA CACCIA AL CAPRIOLO**

La caccia al capriolo è aperta nel medesimo territorio indicato per la caccia al cervo (esclusi i territori appartenenti alla Bandite federali del Campo Tencia e della Greina) al di sotto dei **1'200 mslm**. **Fa eccezione in Valle Maggia dove la caccia al capriolo è permessa solo in Zona 1 e in LEVENTINA, BLENIO e RIVIERA dove la caccia a questa specie è CHIUSA.**

### **POSTI DI CONTROLLO:**

- I capi abbattuti devono essere presentati **il giorno stesso della cattura, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, a uno dei 5 posti di controllo: Faido** (ex-macello Rossi); **Olivone** (Centro manutenzione strade cantonali); **Gudo** (ex parco selvaggina), **Lamone** (EcoCentro Serta), **Losone** (Zandone, Centro Manutenzione Strade Cantonali).

Con la chiusura della caccia nel Distretto, viene anche chiuso il posto di controllo corrispondente.

**Per i cervi e i caprioli abbattuti non viene prelevata alcuna tassa.**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMUNICAZIONE TELEFONICA:**

- **La caccia termina (anche per il capriolo, la volpe e il cinghiale) dapprima nelle zone e in seguito nei Distretti con il raggiungimento del piano di abbattimento del cervo.**

**Il giorno precedente una giornata di caccia (martedì, venerdì e sabato), a partire dalle ore 17.00, il cacciatore è OBBLIGATO a informarsi per telefono - componendo il numero +41(0)79 407 49 29 - in merito alle modalità di caccia valide in un determinato Distretto.**

**Le modalità di caccia sono presenti anche sul sito internet dell'UCP ([www.ti.ch/caccia](http://www.ti.ch/caccia)).**

**Se per cause eccezionali il numero sopra indicato non dovesse funzionare siete tenuti a controllare il sito internet dell'UCP ([www.ti.ch/caccia](http://www.ti.ch/caccia)).**

- La caccia può essere interrotta in Valle Bedretto (in tal caso la caccia verrà vietata a ovest del vallone che scende verso Fontana per la sponda sinistra e a ovest del Ri di Fontana (val Ruinò) per la sponda destra) e nelle Bandite federali del Campo Tencia e della Greina in maniera autonoma rispetto al restante territorio dei Distretti di Leventina e Blenio.

- **Per ogni Distretto e per ogni zona è stato fissato un numero massimo di femmine adulte di cervo. Al raggiungimento delle quote prefissate la caccia alle cervi adulte verrà interrotta.**

- L'uso dei veicoli a motore è libero, sulle strade normalmente aperte alla circolazione stradale, nelle zone di caccia dei rispettivi Distretti. **Durante il mese di novembre in tutti i Distretti e durante il mese di dicembre limitatamente nei Distretti di Blenio e Leventina è vietato l'uso dei veicoli a motore dalle ore 07.00 alle ore 09.00, ad eccezione per il recupero dei capi abbattuti.**

- La distanza minima dai fabbricati abitati, dai campeggi, dall'area dei percorsi vita e dai sentieri didattici per l'esercizio della caccia (cacciatore, preda e traiettoria del proiettile) è di 50 metri.

- I cervi e i caprioli abbattuti sono da iscrivere immediatamente, sul luogo dell'uccisione, nel Foglio di controllo. Lo stesso deve essere inviato all'Ufficio della caccia e della pesca **entro 7 giorni** dal termine della caccia.

- In caso di assenza di neve, rispettivamente di forti nevicate, possono essere imposte quote altimetriche superiori, rispettivamente inferiori; oppure la caccia può essere interrotta.

## **CACCIA SPECIALE ALLA VOLPE**

- La caccia speciale alla volpe è autorizzata sulla parte del territorio cantonale ove è permessa la caccia tardo autunnale al cervo (esclusi i territori appartenenti alla Bandite federali del Campo Tencia e della Greina) alle stesse condizioni.
- Numero di catture: - illimitato.
- Le catture vanno iscritte immediatamente, sul luogo dell'uccisione, nel Foglio di controllo della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo.

## **CACCIA INVERNALE AL CINGHIALE (mese di novembre)**

**Solo per i possessori dell'Autorizzazione annuale per la caccia invernale al cinghiale.**

- Durante il mese di novembre la caccia invernale al cinghiale è autorizzata sulla parte del territorio cantonale ove è permessa la caccia tardo autunnale al cervo (esclusi i territori appartenenti alla Bandite federali del Campo Tencia e della Greina) alle stesse condizioni, **limitatamente ai cacciatori in possesso di entrambe le autorizzazioni (tardo autunnale e invernale).**
- Numero di catture: - 2 capi per cacciatore.
- **Le catture vanno iscritte immediatamente, sul luogo dell'uccisione, nel Foglio di controllo della caccia invernale al cinghiale.**
- **Posti di controllo:**  
Tutti i cinghiali uccisi in caccia invernale (novembre, dicembre e gennaio) sull'intero territorio cantonale devono essere sottoposti al controllo obbligatorio per il Cesio e questo avviene ai posti di controllo di Gudo, Lamone e Losone (art. 32 cpv. 2 RALCC).  
I capi devono essere presentati il giorno stesso della cattura ad uno dei posti di controllo.
- **A partire dal 1° dicembre fanno stato le disposizioni contenute nell'Autorizzazione annuale per la caccia invernale al cinghiale.**

**Per il resto valgono le stesse prescrizioni applicate durante la caccia alta (RALCC dell'11 luglio 2006, modifica del 4 luglio 2018).**

UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA (UCP)

Ottobre 2018